

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (in G.U. 31 ottobre 1963, n. 285) Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato

Art. 21. Limiti alla consultabilità dei documenti.

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Art. 22. Estensione delle norme contenute nel precedente.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:

- a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
- b) agli archivi degli enti pubblici.

Art. 30. Obblighi degli enti.

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:

- a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
- b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall'art. 35;
- c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
- d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22.

Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.

Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 (in G.U., 8 novembre, n. 260) che approva il regolamento per gli archivi di Stato

Art. 77.

Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno i confidenziali e segreti sino dall'origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone, posteriori al 1815. In casi speciali il ministero dell'interno potrà concedere, con determinate garanzie, la comunicazione anche di tali atti, previo parere della direzione dell'archivio e sentita la Giunta del Consiglio.

Art. 78.

Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.